

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in **maniera** trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura di appalto non ha l'**intento** di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. ***Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.***

2. *Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.*

EMENDAMENTO. Al paragrafo 2, sopprimere la parola: “ **applicabili**”. . Dopo la parola: “ **collettivi**” aggiungere: “di lavoro in vigore negli Stati membri nei quali, avverrà l’esecuzione dell’appalto”